



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 01/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 5 gennaio 2010 il ricorrente contesta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, nonché la presunta iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) ad opera dell'intermediario, avvenute a seguito dell'emissione in data 1° luglio 2009 di un assegno di € 3.869,00 privo di provvista, protestato il 15 luglio 2009. Specifica di aver tempestivamente adempiuto all'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento richiesta dall'intermediario il 16 luglio 2009 nella lettera in cui si comunicava il preavviso della revoca ad emettere assegni. Il ricorrente chiede, quindi, la sospensione della predetta revoca e di essere nuovamente messo nelle condizioni di emettere assegni, essendo ciò indispensabile per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.

L'intermediario risponde con nota datata 11 febbraio 2010, negando di aver iscritto il nominativo del ricorrente in CAI e dichiarando, altresì, di aver regolarmente ricevuto la quietanza dell'avvenuto pagamento con firma autenticata.

Con altra nota del 15 febbraio 2010 il ricorrente ribadisce di non poter emettere assegni né utilizzare la carta bancomat e di credito, né di poter accedere ai servizi *on-line*. Diffida nuovamente la banca a rimetterlo nella condizione di poter emettere assegni e di svolgere le attività connesse al suo *status* di correntista.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario replica con nota del 31 marzo 2010, nella quale – richiamando la comunicazione del 16 luglio 2009 – chiarisce che il blocco apposto sull'operatività del conto corrente è avvenuto legittimamente a seguito del protesto del titolo e del legittimo esercizio del diritto di recesso dal rapporto di conto corrente. Rietta perciò le richieste avanzate dal ricorrente con il reclamo.

Insoddisfatto della risposta ricevuta dall'intermediario, il ricorrente fa pervenire ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 6 ottobre 2010 chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dei “provvedimenti illegittimi e scorretti” assunti dall'intermediario, vale a dire: a) la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni; b) il recesso dal rapporto di conto corrente.

Quanto alla prima doglianza, il ricorrente contesta, in particolare, la lettera dell'intermediario del 16 luglio 2009 soffermandosi sui termini di decorrenza dell'eventuale revoca di sistema, fissati, a suo dire, in violazione della vigente legislazione. Infatti, in detta lettera, l'effetto revocatorio è riferito alla “data di ricezione” del preavviso, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa (art. 9 della l. n. 386 del 1990), che fa decorrere l'efficacia della revoca dal compimento di dieci giorni dalla ricezione del preavviso. Obietta inoltre che, nonostante l'assegno sia stato pagato nei sessanta giorni dalla data di presentazione del titolo (come richiesto dall'art. 8 l. n. 386 del 1990), l'intermediario ha comunque proceduto a rendere operativa la revoca adottando un sistema sanzionatorio più grave di quello previsto per il debitore inadempiente, atteso che la revoca in questione avrebbe avuto nel caso di specie durata superiore a sei mesi.

Relativamente alla seconda doglianza, il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine di preavviso di dieci giorni di cui all'art. 13 delle “Norme sui servizi bancari e finanziari”, posto che la citata comunicazione del 16 luglio 2009 riferisce gli effetti del recesso alla ricezione della stessa. Contesta, inoltre, la chiusura del conto corrente oltre i sessanta giorni previsti dalla medesima disposizione, considerato che l'estinzione del rapporto è avvenuta nel marzo 2010.

In conclusione, il ricorrente ribadisce la richiesta risarcitoria quantificandola in € 60.000,00, di cui € 40.000,00 “quale danno derivante dall'impossibilità, protratta per otto mesi (dalla comunicazione della sospensione fino a marzo), di effettuare pagamenti per mezzo di assegni, calcolando forfettariamente la cifra mensile di € 5.000,00 in emissione di assegni”; nonché € 20.000,00 “per i danni conseguiti alla chiusura improvvisa del conto corrente per recesso unilaterale della banca”.

In sede di controdeduzioni l'intermediario, dopo aver ribadito la mancata iscrizione in CAI del nominativo del ricorrente e la legittimità del protesto dell'assegno, spiega che il protesto medesimo è valutato come segnale inequivocabile di un utilizzo non regolare del conto corrente e della relativa convenzione di assegno, tanto da costituire una “giusta causa e/o giustificato motivo” di recesso dal rapporto contrattuale in questione. D'altro canto, l'art. 13, comma 2, delle “Norme sui servizi bancari e finanziari” autorizza il recesso senza preavviso proprio in presenza di una giusta causa e/o giustificato motivo così come avvenuto nel caso di specie.

Tale recesso – frutto di valutazione discrezionale dell'intermediario in merito al “grado di solvibilità/affidabilità del proprio cliente” – è stato comunicato al ricorrente con la succitata nota del 16 luglio 2009, a seguito della quale quest'ultimo non ha perso comunque la possibilità di operare con altri intermediari e di utilizzare i relativi strumenti di pagamento messi a disposizione.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, l'intermediario fa notare la mancanza di riscontro probatorio circa il fatto che l'assegno sia stato emesso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso perché infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio solleva due questioni, fra loro collegate, che conviene enunciare preliminarmente: da una parte, quella dell'asserita revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni a seguito del preavviso ex art. 9-*bis* della l. n. 386 del 1990; dall'altra, quella del recesso dal rapporto di conto corrente.

Quanto al primo aspetto, appare fondata l'affermazione dell'intermediario secondo cui l'impossibilità lamentata dal ricorrente di utilizzare gli strumenti di pagamento – quali carte bancomat, carte di credito, assegni – va posta in relazione non all'operatività della revoca di sistema di cui all'art. 9 della succitata l. n. 386 del 1990, bensì alla cessazione del rapporto di conto corrente e della correlativa convenzione di assegno conseguente all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'intermediario.

Tanto spiega perché la suddetta impossibilità debba ritenersi circoscritta ai rapporti con l'intermediario resistente, il quale, a ben vedere, non ha affatto applicato una sanzione addirittura più grave di quella prevista a carico del debitore inadempiente, consistente nel divieto di emettere assegni prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (art. 9, comma 3, l. n. 386 del 1990).

L'intermediario ha, anzi, dato conto espressamente nelle proprie controdeduzioni dell'avvenuto invio della prova della quietanza liberatoria a firma del prenditore dell'assegno, sicché il nominativo del ricorrente non è mai stato iscritto in CAI.

È anche da sottolineare che il ricorrente non ha suffragato con alcuna evidenza probatoria l'asserzione secondo cui l'intermediario avrebbe reso operativa la predetta revoca di sistema.

Occorre a questo punto soffermarsi a riflettere se l'emissione da parte del correntista di un assegno senza provvista e l'avvenuto protesto dello stesso possano considerarsi giusta causa e/o giustificato motivo per l'esercizio del diritto di recesso, con effetto immediato e senza preavviso, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, delle "Norme sui servizi bancari e finanziari" adottate dall'intermediario. Ed infatti, l'attenzione del Collegio deve concentrarsi sulla plausibilità del motivo alla base del recesso, anziché sulle modalità di tempo dello stesso secondo la previsione del primo comma dell'art. 13 sopra citato.

Non è superfluo ricordare, a questo proposito, l'orientamento della giurisprudenza ormai concorde nel ritenere che il recesso *ad nutum* della banca dai rapporti a tempo indeterminato non sia sottratto al controllo di correttezza *in executivis*. Conseguenziale a tale impostazione è il ricorso ad una sanzione di tipo obbligatorio, laddove il comportamento della banca assuma una connotazione del tutto arbitraria ed imprevedibile; circostanza – va altresì aggiunto – il cui onere probatorio ricade sul cliente che lamenti il danno. La giurisprudenza è, inoltre, compatta nel delimitare i contorni dell'arbitrarietà del recesso: è opinione comune che tale arbitrarietà sussista qualora l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca non corrisponda ad una intervenuta evoluzione negativa delle condizioni patrimoniali del cliente (cfr. Cass., 21 maggio 1997, n. 4538; Trib. Milano, 20 gennaio 2006; Trib. Milano, 8 settembre 2006).

Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'emissione di un assegno privo di provvista ed il successivo protesto dello stesso possono senz'altro integrare una delle ipotesi di giusta causa e/o di giustificato motivo di recesso previste dalla modulistica in uso, sulla scorta delle regole elaborate dall'ABI, ed accolte dalla giurisprudenza consolidata. Sono significativi, al riguardo, i richiami alla decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1186 c.c. e, più in generale, ad intervenuti mutamenti in negativo nel grado di solvibilità e/o di affidabilità commerciale del cliente.

Ora, non avendo il ricorrente dimostrato la illegittimità del comportamento dell'intermediario, come pure, del resto, non avendo fornito prova adeguata del danno pretesamente derivante dal recesso dal rapporto di conto corrente e dalla connessa impossibilità di emettere assegni per il periodo di tempo intercorrente fra l'esercizio del diritto in parola e la chiusura del conto, la domanda risarcitoria avanzata dal cliente deve essere respinta.

La prospettata ricostruzione rende, infine, priva di consistenza l'ulteriore doglianza del ricorrente, secondo cui l'estinzione del rapporto sarebbe avvenuta oltre il termine massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 13, comma 1, delle summenzionate "Norme sui servizi bancari e finanziari", il quale deve ritenersi avere, comunque, carattere meramente ordinatorio e presuppone che il conto presenti un saldo attivo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI